

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4697

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2000

—————

Nuove norme in favore dell’occupazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel ventennio compreso tra il 1979 e il 1999 il numero degli inoccupati in Italia è aumentato di 210.000 unità e il tasso di inoccupazione, calcolato come rapporto tra gli inoccupati e la popolazione tra i 15 e i 64 anni, è passato dal 45,8 per cento al 47,5 per cento cosicché nel 1999, nella classe di età considerata dichiaravano di non essere occupate quasi 18,5 milioni di persone. Si è modificata nel tempo la struttura per età dell'inoccupazione: il tasso dell'inoccupazione giovanile cresce. Nell'arco dei venti anni considerati l'inoccupazione è rimasta invariata nel Nord-Ovest e nel Centro ed ha fatto segnare un marcato aumento (di oltre 8 punti percentuali) nel mezzogiorno. Nel Sud del Paese il tasso di inoccupazione mostra un forte aumento, dal 42 per cento al 63 per cento mentre nelle altre zone del Paese si registrano aumenti più contenuti o, addirittura, la diminuzione di un punto percentuale nel Nord-Est. Nel 1999 quasi metà della popolazione italiana in età lavorativa (47,5 per cento) risulta non occupata. Questo è quanto risulta dal Rapporto annuale dell'ISTAT sulla situazione del Paese nel 1999.

Non c'è dubbio che il problema occupazionale in Italia sia ancora molto sentito, ci sono zone del meridione dove il livello di disoccupazione raggiunge picchi allarmanti. Sta diventando sempre più una piaga sociale. Una inversione di rotta ci dovrà pur essere prima che si arrivi a conseguenze pericolose.

I lavoratori italiani costano e guadagnano di meno dei loro colleghi europei. Il dato non è nuovo ed è stato aggiornato e confermato da uno studio condotto per conto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) dall'Istituto per la ricerca sociale (IRS). Secondo l'edizione 2000 del

Rapporto sulle retribuzioni e il costo del lavoro il settore dell'industria presenta, in particolare, un costo inferiore del 20 per cento rispetto alla media europea, e questo nonostante una incidenza degli oneri sociali (35 per cento) che è la più alta dei *partner* dell'Unione europea.

In realtà una strategia occupazionale seria nel nostro Paese con gli ultimi governi di centro-sinistra non è mai stata predisposta, né programmata.

Tutti sappiamo che l'Italia è uno dei paesi industrializzati dove il salario che realmente va al lavoratore, è inferiore agli oneri che le imprese devono versare alle casse dello stato per ogni dipendente. Questo, ovviamente, scoraggia la creazione di nuovi posti di lavoro, scoraggia le imprese ad assumere giovani.

Per aumentare le retribuzioni e ridurre il costo del lavoro bisogna diminuire la tassazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti che si trovano ai livelli più bassi di qualifica.

Per questo motivo abbiamo predisposto il presente disegno di legge che non è in contrasto con la normativa europea, la quale prevede deroghe agli aiuti di Stato nelle aree dove il tenore di vita è molto basso ed in cui esiste una forma strutturale di sottoccupazione.

Per quanto riguarda la copertura contabile si può ipotizzare una riduzione del regime fiscale favorevole di cui godono le cooperative che hanno ricavi superiori ai 30 miliardi di lire.

In questo modo avremmo sicuramente molteplici vantaggi quali un aumento dell'occupazione, un aumento delle retribuzioni, una riduzione della concorrenza sleale tra imprese e cooperative ed una riduzione del lavoro nero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Applicazione)

1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nelle regioni in cui il tasso di disoccupazione è superiore al 15 per cento è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 30 per cento.

2. Il beneficio dello sgravio di cui al comma 1, è così ripartito:

a) per il 50 per cento ai datori di lavoro per incentivare l'adeguamento strutturale delle proprie aziende;

b) per il 50 per cento ai dipendenti il cui stipendio non superi al lordo 30.000.000 di lire.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere conseguente alla applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente modifica della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. All'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative che hanno ricavi superiori ai 30 miliardi di lire, e per i loro consorzi, concorrono a formare il reddito imponibile, di cui al primo comma, le somme destinate alle riserve indivisibili nella misura del 50 per cento».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.